



**Società per Azioni  
Sede in Ravenna – Via Arnaldo Guerrini 14  
Registro Imprese di Ravenna e Codice fiscale 00070300397**

# **STATUTO SOCIALE**

**aggiornato con le modifiche deliberate  
dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 9 giugno 2012**

## **Titolo primo**

### **Denominazione - Scopo - Durata - Sede della società**

#### **Articolo 1**

E' costituita la società "Banca Popolare di Ravenna - società per azioni".

Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci del 19 novembre 1994, della preesistente società cooperativa a responsabilità limitata, avente identica denominazione, costituita l'11 marzo 1885.

La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

La società fa parte del gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna". In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.

#### **Articolo 2**

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni in vigore, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

#### **Articolo 3**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

#### **Articolo 4**

La società ha la sede legale in Ravenna, Via Arnaldo Guerrini n.14, nei locali adibiti ad uffici della Direzione generale.

Con le autorizzazioni prescritte, può istituire dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

## **Titolo secondo**

### **Capitale sociale ed azioni**

#### **Articolo 5**

Il capitale sociale di Euro 54.408.226,50 è rappresentato da numero 12.090.717 azioni ordinarie, da nominali Euro 4,50 cadauna.

In relazione al "Prestito obbligazionario subordinato 2008/2013 3,50%" convertibile in azioni nel rapporto di una azione per ogni obbligazione posseduta, e alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 9 giugno 2012 che ha aumentato il capitale a titolo gratuito mediante aumento del valore nominale delle azioni da Euro 3,00 ad Euro 4,50 ciascuna, a parziale modifica della delibera assembleare 15 dicembre 2007, il capitale sociale deliberato a servizio del suddetto prestito è stato incrementato fino a massimi Euro 4.533.844,50, corrispondenti a 1.007.521 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,50 ciascuna da emettere esclusivamente in correlazione e nei limiti dell'esercizio del diritto di conversione spettante alle obbligazioni convertibili.

Tale delibera è irrevocabile sino alla scadenza del termine di conversione indicato nel Regolamento del Prestito.

#### **Articolo 6**

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

In caso di comproprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.

#### **Articolo 7**

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto e l'elezione di domicilio all'indirizzo risultante dal libro soci, per ogni rapporto con la società.

Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria di Ravenna.

## **Titolo terzo**

### **Organi della società**

#### **Articolo 8**

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Collegio sindacale;
- d) alla Direzione generale.

### **Articolo 9**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

### **Articolo 10**

L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.

Essa è convocata, nei modi e nei termini di legge, su delibera del Consiglio di amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, il compenso annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

Le sottoscrizioni dei richiedenti devono essere autenticate da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari, attestanti la legittimazione dei richiedenti.

### **Articolo 11**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla società, in conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega deve essere conferita in forma scritta ed autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

### **Articolo 12**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 18, commi secondo e terzo. In loro mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, come da successivo articolo 18. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'assemblea può richiedere l'intervento di un notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto del socio a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.

Il Presidente può nominare, tra i soci intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

### **Articolo 13**

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.

#### **Articolo 14**

Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in una seduta, il Presidente può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata, l'Assemblea si ricostituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la continuazione.

#### **Articolo 15**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto dal Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, quando nominati.

Nei casi di legge ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi dell'articolo 18, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

### **Consiglio di Amministrazione**

#### **Articolo 16**

Il Consiglio di amministrazione è formato da un minimo di sette fino a un massimo di undici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea, la quale provvede altresì a designarne il Presidente.

Essi durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'elezione degli amministratori avviene con il sistema del voto di lista.

Possono presentare una propria lista di candidati, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale.

Ogni azionista e gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) non possono presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista. Le presentazioni effettuate in violazione di tale divieto non sono attribuite ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati devono essere indicati in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dallo statuto e devono essere elencati nella lista mediante un numero progressivo.

Almeno due candidati, da inserirsi fra i primi sei indicati nella lista, debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 17, comma secondo.

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione, corredate:

- a) da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- b) dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 17, comma secondo;
- c) dall'indicazione dell'identità degli azionisti presentatori e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

La mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta solamente l'esclusione di detti candidati e non determina l'inammissibilità della lista cui essi appartengono.

L'elezione si svolge con le seguenti modalità.

L'Assemblea, determinato preliminarmente, con votazione a maggioranza relativa, il numero dei componenti il Consiglio, procede alla votazione delle liste ammesse al voto.

Ogni avente diritto al voto non può votare più di una sola lista e gli aventi diritto al voto appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) non possono votare liste diverse. I voti espressi in violazione di tali divieti non sono attribuiti ad alcuna lista.

Nel caso vengano presentate ed ammesse più liste:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati, tutti gli amministratori da eleggere tranne quelli che dovessero risultare assegnati alla seconda lista ai sensi della seguente lettera b);
- b) dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, che abbia conseguito tanti voti rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale, vengono tratti nell'ordine progressivo in cui sono indicati:
  - (i) un amministratore, ove i voti da essa conseguiti rappresentino meno del 10% del capitale sociale;

(ii) due amministratori, ove i voti da essa conseguiti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

È eletto Presidente del Consiglio di amministrazione il capolista della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui sia presentata e/o ammessa una sola lista, da essa sono tratti tutti gli amministratori da nominare e, nella persona del capolista, il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui non siano presentate e/o ammesse liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea candidature in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dal comma primo, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma nono, lettere a), b) e c). L'Assemblea, determinato preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio, vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea, svoltasi la votazione e verificato, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che vi sia, tra quelli che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dall'articolo 17, comma secondo, proclama gli amministratori eletti. Qualora non vi sia, tra i candidati che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dall'articolo 17, comma secondo, l'Assemblea nomina, in sostituzione di quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti e che non risultano indipendenti, altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; in tal caso gli azionisti hanno facoltà di proporre all'Assemblea nuove candidature, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma nono, lettere a), b) e c). L'Assemblea, eletto il Consiglio di amministrazione, nomina a maggioranza relativa tra gli amministratori eletti il Presidente del Consiglio di amministrazione.

### **Articolo 17**

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.

Almeno uno degli amministratori ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette componenti debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art.2399 comma primo, lettere b) e c), del Codice Civile. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli.

Fermo restando quanto previsto al successivo comma quinto per la sostituzione di amministratori che sono stati tratti, ai sensi dell'articolo 16, dalla lista risultata seconda per numero di



voti conseguiti, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Per la sostituzione di amministratori che, ai sensi dell'articolo 16, sono stati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero dall'unica lista presentata e/o ammessa ovvero che sono stati nominati in assenza di liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli amministratori da nominare, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità. Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 16, comma nono, lettere a), b) e c). L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Agli amministratori venuti a mancare che, ai sensi dell'articolo 16, sono stati tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, subentrano, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, i candidati non eletti indicati nella medesima lista, per i quali continuino a sussistere le condizioni previste dall'articolo 16, comma nono, lettera b).

Quando non sia possibile procedere, ai sensi del precedente comma quinto, alla sostituzione di amministratori tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli amministratori da nominare, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità. Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 16, comma nono, lettere a), b) e c). L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

In ogni caso, qualora occorra sostituire un amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del comma secondo, è necessario che il sostituto sia in possesso di tali requisiti.

### **Articolo 18**

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente, che dura in carica fino alla scadenza del suo mandato di amministratore.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono demandate al Consigliere più anziano di età.

Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla legge, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore generale, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da un Consigliere designato dal Presidente.

### **Articolo 19**

Il Consiglio è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta motivata dal Collegio sindacale o da un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da inviare, tramite lettera, telegramma o telefax, al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali si può prescindere da tale termine.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi nella medesima forma e nello stesso termine.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

E' consentito lo svolgimento delle adunanze del Consiglio di amministrazione anche per teleconferenza o videoconferenza, ovvero con altro idoneo strumento tecnico, previa indicazione nell'avviso di convocazione, a condizione che: sia resa possibile la partecipazione di ciascun

Consigliere e l'intervento dei Sindaci Effettivi; tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo per la verbalizzazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario.

#### **Articolo 20**

Le votazioni in seno al Consiglio sono palesi o segrete.

Questa seconda forma deve essere sempre adottata quando: si tratta della nomina di persone o ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede, mentre in quelle segrete la proposta messa in votazione s'intende respinta.

#### **Articolo 21**

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione delle linee e operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari;
- b) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili;
- c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- d) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- e) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- f) l'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza;
- g) la determinazione dei budget annuali di spesa;
- h) la nomina del Direttore Generale e del personale dirigente, la definizione delle relative competenze nonché la determinazione del trattamento economico; la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- i) i contratti integrativi del personale dipendente;
- l) quanto deliberate dall'Assemblea, l'attuazione delle operazioni sul capitale sociale e delle emissioni di prestiti obbligazionari convertibili;

- m) l'approvazione del progetto di bilancio e le proposte di riparto dell'utile di esercizio;
- n) la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- o) la costituzione del Comitato Esecutivo determinandone composizione, competenze e durata, la nomina del Vicepresidente, il conferimento di deleghe agli amministratori in relazione a specifiche materie;
- p) la costituzione di eventuali altri comitati o commissioni, determinandone composizione, competenze e durata;
- q) la designazione e la nomina di amministratori e sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la società sia chiamata a provvedere;
- r) le proposte di modifica statutaria.

Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili a norma di legge, alle materie di cui alle lettere b) e c) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

#### **Articolo 22**

Il Consiglio, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun amministratore, può costituire un Comitato esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento e nominandone il Presidente.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte.

Il Consiglio può altresì attribuire, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, determinando i limiti della delega.

Entro prefissati limiti di importo, graduati in relazione alle funzioni esplicitate ed al grado ricoperto, poteri in materia di erogazione del credito possono essere anche attribuiti a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze.

Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio in sua successiva adunanza.

### **Articolo 23**

I compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione sono fissati dall'Assemblea dei soci.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale.

### **Articolo 24**

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale, da iscriversi nel relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede e dal Segretario.

I verbali ed i loro estratti, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte dal Consiglio.

### **Collegio Sindacale**

#### **Articolo 25**

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea designa il Presidente del Collegio sindacale e determina il compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi, fisso per l'intero periodo del loro mandato. Ai Sindaci compete, inoltre, il rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della loro attività.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Qualora venga a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prima successiva Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età tra i sindaci effettivi.

Per la composizione del Collegio sindacale valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.17, primo comma del presente statuto.

#### **Articolo 26**

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, accerta l'efficacia di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia; adempie, comunque, a tutte le funzioni ed esercita i poteri previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Il Collegio sindacale e, anche

individualmente, i Sindaci, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti, possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Verbali ed atti del Collegio sindacale devono essere sottoscritti da tutti gli intervenuti.

### **Direzione Generale**

#### **Articolo 27**

La Direzione generale è composta dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione e la revoca dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Il Direttore generale è il Capo del personale. Egli propone le assunzioni, le promozioni, le revoche e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone al Presidente.

#### **Articolo 28**

Il Direttore generale prende parte, con funzione consultiva, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e, con facoltà di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo, ove costituito, svolgendovi le funzioni di cui all'art.18 del presente statuto.

Partecipa, altresì, alle riunioni del Comitato di credito e di ogni altra Commissione eventualmente costituiti.

Coadiuvato dal Vice Direttore generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi amministrativi e sovrintende al funzionamento della Banca ed allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive degli Organi amministrativi stessi.

In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore generale e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, da altro appartenente al personale direttivo della Banca, designato dal Consiglio di amministrazione.

**Titolo quarto**  
**Rappresentanza sociale**

**Articolo 29**

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento anche temporanei, a chi ne fa le veci in base a quanto stabilito all'art.18.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri, al Direttore generale ed al Vice Direttore generale, per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore generale ed, in sua vece, al Vice Direttore generale, anche disgiuntamente fra di loro, spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti, funzionari e dipendenti della società.

Il Presidente può conferire mandati e procure anche ad estranei alla società, per il compimento di determinati atti ed affari e per la rappresentanza della società in giudizio.

**Titolo quinto**  
**Bilancio - Utili - Riserve**

**Articolo 30**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.

**Articolo 31**

L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:

- una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale;
- una quota non inferiore al 20% a riserva statutaria;
- il residuo, a disposizione dell'Assemblea per dividendo agli azionisti e per le destinazioni che l'Assemblea stessa vorrà determinare, su proposta del Consiglio di amministrazione.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili, sono devoluti alla riserva statutaria.

**Titolo sesto**

**Scioglimento della società**

**Articolo 32**

Il recesso dei soci dalla società - che non può avere luogo per i soci assenti, dissenzienti od astenutisi in sede di approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari - è disciplinato dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

-----